

TRIBUNALE DI TIVOLI

Sezione Fallimentare

Il G.D.,

letti i ricorsi presentati dai ricorrenti Rubicondo e Santoni ex art. 10 e ss. l.n. 3/2012, e di cui è stata disposta la riunione;

vista la relazione dell'O.C.C. d.ssa Nicolai e avv.to Timperi in ordine alla fattibilità delle proposte;

considerato che non risultano essere state avanzate contestazioni od osservazioni da parte dei creditori (tutti chirografari, ad eccezione delle spese in prededuzione);

osservato che all'udienza del 3.5.2022 l'O.C.C. avv.to Timperi ha attestato l'assenza di ulteriori creditori, confermando l'assenza di contestazioni e depositando la relazione comunicata ai creditori;

ritenuto pertanto il raggiungimento della percentuale prevista ex lege (che nella fattispecie è pari all'intero debito dei ricorrenti, non essendo pervenute contestazioni);

p.q.m.

omologa l'accordo con i creditori proposto dai ricorrenti con l'ausilio degli O.C.C. d.ssa Maria Nicolai e avv.to Timperi Emanuela;

dispone l'esecuzione del piano stesso ed i pagamenti come previsti - nei tempi e nei modi e ferme le percentuali previste - nel ricorso e nella proposta di accordo, dandone tempestiva comunicazione all'O.C.C. nella persona della d.ssa Nicolai e dell'avv.to Timperi;

dispone la pubblicazione della proposta e dell'accordo sul sito del Tribunale di Tivoli a cura della Cancelleria;

rappresenta che il presente accordo è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicità di cui all'art. 10 co.2 l.n. 3/2012.

Si comunichi.

Tivoli, 6.5.2022

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 13 MAG. 2022
Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Annalisa Laurenza



Il Giudice
d.ssa Caterina Liberati

TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Sezione Fallimentare
Ricorso per l'ammissione alla Procedura di
Accordo di
Composizione della Crisi da Sovraindebitamento
ex art 9 e s.s. lege n. 3/12

Nell'interesse della Signora,

Claudia Rubicondo, [REDACTED]

[REDACTED], rappresentata e difesa dall'Avv. Beatrice Aureli (C.F. RLABRC69L66H501W – PEC: beatriceaureli@ordineavvocatiroma.org) e dall'Avv. Agnese Casalaina (C.F. CSL GNS 78E55 H501N – PEC: agnesecasalaina@ordineavvocatiroma.org), unitamente e disgiuntamente tra loro, giusta delega in calce al presente atto ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Moricone n. 9, presso e nello studio delle predette procuratrici, le quali dichiarano altresì, fin da ora, di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di cancelleria ai summenzionati indirizzi di posta elettronica certificata, ovvero al seguente numero di fax 06.86390482

PREMESSO

- 1) Che sussiste, nella fattispecie in esame, il requisito di cui all'art. 6, comma 1, L. 3/12, essendo la parte istante "*persona fisica*" pertanto non soggetta né assoggettabile ad altre procedure concorsuali;
- 2) Che sussiste altresì, come verrà ampiamente esposto nel prosieguo del presente ricorso, il requisito oggettivo di cui all'art. 6, comma 2, lettera a) L. 3/12, in quanto la stessa parte ricorrente, si trova in una situazione di sovraindebitamento, intesa quale *situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile*;



- 3) Che, in ogni caso, l'art. 7, comma 1, L. 3/12, prevede espressamente che *“Il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 15 con sede nel circondario del Tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che, assicurato il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali, preveda scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, indichi le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti e le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni”*;
- 4) Che la ricorrente non ha fatto ricorso, nei cinque anni antecedenti la presente domanda, ad alcuno dei procedimenti di cui alla L. 3/12 né ha subito uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14 bis della medesima legge;
- 5) Che la ricorrente ha inoltre, sempre conformemente al ridetto dettato normativo, presentato istanza ai sensi dell'art. 15, comma 9 della citata L. 3/12, al fine di ottenere la nomina di professionista che svolga i compiti e le funzioni attribuiti agli organi di composizione della crisi, così da poter usufruire delle procedure previste dalla summenzionata normativa;
- 6) Che all'esito di tale istanza, (RG 1937/2015), il Giudice ha nominato quale Organismo di Composizione della Crisi l'Avv. Emanuela Timperi, che ha accettato l'incarico conferito;
- 7) Che, la scrivente difesa, ha quindi chiesto al suddetto professionista la redazione della relazione, ai sensi dell'art 9 comma 2 L. 3/12, contenente l'attestazione sulla fattibilità del piano all'esito della quale, l'Avv. Timperi, ha redatto la richiesta relazione cui ci si riporta integralmente, attestando il piano proposto e di cui meglio in appresso.

Tanto essenzialmente premesso, la signora Claudia Rubicondo

CHIEDE



di essere ammessa alla procedura “accordo di ristrutturazione dei debiti” a norma degli articoli 9 e s.s. della L. 3/12, secondo la proposta di cui al proseguo del presente atto, corredata dalla relazione attestante la fattibilità della stessa dell’Organismo di Composizione della Crisi, Avv. Emanuela Timperi.

In via preliminare, al fine di dare al Giudicante una visione complessiva della vicenda che occupa, si espone brevemente la storia dell’indebitamento della ricorrente.

La Signora Claudia Rubicondo è di stato nubile, non ha figli e convive con la propria famiglia di origine e con il compagno, Signor Andrea Santoni. Attualmente lavora come dipendente a tempo indeterminato presso [REDACTED] con uno stipendio mensile di circa 1.400,00 euro, che risulta gravato da una cessione volontaria e di una delega del quinto verso [REDACTED]

Al fine di meglio inquadrare la situazione del sovraindebitamento, va premesso che la Signora Rubicondo convive con il compagno, Andrea Santoni, presso lo stesso appartamento dove risiede il nucleo familiare d’origine ed ha contratto la maggior parte dei propri debiti per contribuire al sostentamento della propria famiglia che si è trovata in difficoltà finanziarie.

Infatti il nucleo familiare della Signora Claudia Rubicondo, a partire dal 2010, ha potuto contare solamente sulla retribuzione della figlia, in quanto il padre, Signor [REDACTED] ha perso il proprio posto di lavoro come [REDACTED] e – sia a causa della crisi che dell’età prossima alla pensione – non è più stato in grado di ritrovare un lavoro stabile.

In tali condizioni, lo stipendio dell’odierna ricorrente e il supporto fornito dal Signor Santoni sono stati destinati al sostentamento di un unico nucleo familiare cosiddetto “allargato” comprendente oltre all’esponente e al compagno, anche i genitori della ricorrente e la sorella [REDACTED]

Da segnalare, che proprio la sorella della ricorrente [REDACTED] - ha avuto una serie di vicissitudini [REDACTED] (anno di [REDACTED]) sono rimaste a esclusivo carico economico della famiglia, aggravando ancora di più la difficile situazione finanziaria.



A corredo della situazione sopra enunciata, si segnala che la famiglia ha anche [REDACTED], che ha comportato un rientro in tempi brevi dei canoni di locazione scaduti.

In tale complessa situazione la Signora Rubicondo ha ritenuto di supportare la propria famiglia, indebitandosi direttamente o avallando prestiti contratti dal compagno, sino alla attuale situazione di impossibilità di onorare i debiti contratti. L'impossibilità oggettiva, nasce sia dall'ammontare teorico delle rate cumulate, che supera i 1.200,00 Euro mensili, confrontate con lo stipendio fisso di circa 1.400,00 Euro, che dalla situazione di analoga difficoltà del Sig. Andrea Santoni, che non è in grado di contribuire *pro quota* al pagamento dei debiti conintestati, in quanto -a sua volta- in stato di sovraindebitamento (per tale ragione lo stesso ha peraltro avviato analoga istanza).

FONTI DI FINANZIAMENTO DEL PIANO

La Signora Claudia Rubicondo intende proporre la soddisfazione dei propri creditori attraverso apporto alla procedura della somma di **euro 450,00 mensili per 84 mesi.**

Detto apporto mensile è derivante dalla propria retribuzione percepita quale dipendente a tempo indeterminato.

Tale apporto mensile è stato calcolato in modo da essere sostenibile, ovvero da lasciare un reddito residuale che permetta la soddisfazione delle esigenze incompressibili di vita, senza poter soddisfare le quali, anche secondo i parametri Istat, l'istante rischierebbe di cadere sotto la soglia di povertà ovvero di non poter sostenere l'impegno preso con la presente procedura a favore dei creditori.

Verrà quindi messa a disposizione dei creditori complessivamente la somma di euro 37.800,00.

SITUAZIONE DEBITORIA E SUDDIVISIONE DEI CREDITORI IN CLASSI

L'ammontare dei debiti complessivi maturati alla data del deposito, suddivisa per i singoli debitori, del presente ricorso è pari a circa Euro 103.401,50, come dettagliati negli elenchi allegati alla presente istanza.



Preliminarmente all'esposizione della proposta di accordo, si ritiene opportuno suddividere i creditori in classi omogenee rispetto alla tipologia del debito, al patrimonio liquidabile del soggetto e alla probabile percentuale di soddisfazione rinveniente dall'Accordo proposto.

Classe 1: Crediti in prededuzione

Come previsto dall'art 13 comma 4 bis, legge 3 2012, i crediti sorti in funzione o in occasione della presente procedura hanno il diritto di essere soddisfatti con preferenza rispetto agli altri creditori. Tali crediti si dettano nella remunerazione dei seguenti soggetti:

- Per euro 3.600,00 comprensivi di oneri accessori e spese all'Avv. Emanuela Timperi, Organismo di Composizione della Crisi;
- Per euro 2.000,00 [REDAZIONE] consulente di parte che ha seguito la redazione del presente piano e le attività connesse allo stesso, ivi compresa la raccolta e lo studio della documentazione sottesa alla elaborazione;
- Per euro 1700,00 comprensivi di oneri e spese, alla scriventi procuratrici, Avv. Beatrice Aureli e Avv. Agnese Casalaina, per le attività di assistenza legale riconnesse al presente ricorso.

Classe 2: Crediti privilegiati

Come noto, sono da considerarsi privilegiati i debiti che *"allorche' ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione"* dall'art 7 comma 1 L. 3/2012.

Nel caso in specie, la ricorrente NON risulta proprietaria di alcun bene, né immobili, né mobile di rilevante valore e -pertanto- eventuali privilegi andranno "declassati" e ricondotti al chirografo.

Classe 3: Crediti chirografi

Tale classe comprende i creditori non garantiti da privilegio e quelli eventualmente declassati per effetto di quanto sopra detto. La somma di tali posizioni, elencata nell'allegato alla presente, è di euro 103.401,50.



Classe 4: Crediti sopravvenienti

Si ritiene di destinare la somma di euro 2.500,00, ad eventuali crediti che dovessero sopravvenire in pendenza del ricorso e fino ad omologa dello stesso, anche a seguito di precisazione dei creditori già esistenti. Qualora non dovessero sopravvenire nuovi crediti, ovvero l'importo dei crediti sopravvenienti fosse inferiore all'importo destinato a tale classe, l'importo residuante sarà devoluto alla ulteriore soddisfazione della classe dei creditori chirografi.

PROPOSTA DI ACCORDO

Considerato quanto sopra esposto, la signora Claudia Rubicondo, come sopra rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata, intende proporre ai propri creditori un "accordo di ristrutturazione dei debiti" a norma degli articoli 9 e s.s. della L. 3/2012, secondo le seguenti scadenze e modalità:

- I. Integrale soddisfazione della classe "prededuzione" per complessivi euro 7.300,00, entro 17 mesi dall'omologa del piano
- II. Parziale soddisfazione della classe "creditori chirografi", ammontanti ad euro 103.401,50 a cui è proposta la somma di Euro 28.000,00, **corrispondente ad una percentuale di soddisfazione pari al 27,08%** del valore del debito. Qualora la somma individuata a favore di costi o crediti sopravvenienti venisse integralmente versata a favore dei creditori chirografi, la percentuale di soddisfazione salirebbe a circa il 29,50% del debito.
- III. La messa a disposizione a favore di eventuali crediti o costi sopravvenienti della somma di euro 2.500,00
- IV. Circa la tempistica dei versamenti si precisa che gli importi incassati dalla procedura verranno integralmente versati ai creditori in prededuzione sino alla loro integrale soddisfazione prevista entro il diciassettesimo mese dall'omologa del piano, mentre i creditori privilegiati e declassati e i creditori chirografi verranno soddisfatti tra la diciannovesima e l'ottantaquattresima mensilità dall'approvazione del piano.

Al fine di semplificare la proposta di accordo, si riporta una tabella riassuntiva degli importi che la proposta assegna ai creditori e delle rispettive percentuali di soddisfazione.



Classe Predeuzione	7.300,00	100%
Dott.ssa Emanuela Timperi	3.600,00	100%
[REDACTED]	2.000,00	100%
Avv. Agnese Casalaina	1.700,00	100%
Classe Sopravvenienti	2.500,00	100%
Classe Chirografi	28.000,00	27,08%
[REDACTED]	2.843,00	27,08%
[REDACTED]	2.705,00	27,08%
[REDACTED]	2.078,00	27,08%
[REDACTED]	15.164,00	27,08%
[REDACTED]	2.047,00	27,08%
[REDACTED]	2.789,00	27,08%
[REDACTED]	374,00	27,08%

**Circa la
della
accordo**

**sostenibilità
proposta di**

Si rimanda alle considerazioni espresse dal nominato OCC, considerando che il piano si basa su flussi di cassa provenienti dall'attività lavorativa dell'esponente.

Tutto ciò premesso e considerato, la ricorrente, come sopra rappresentata difesa ed elettivamente domiciliata

RICORRE

All' On.le Tribunale di Tivoli affinché:



svolte le formalità di rito, Voglia ammettere la Signora Claudia Rubicondo alla procedura **di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento** e, conseguentemente, fissi con decreto l'udienza ex art 10 comma 1 L.3/12 e disponga, *ex multis*, che sino al momento in cui il provvedimento di omologa diventi definitivo, non possano essere intraprese e/o proseguite azioni esecutive individuali da parte dei creditori aventi titoli o cause anteriori.

Disponga altresì la sospensione delle procedure esecutive in essere e/o per cui è già stata disposta l'assegnazione del compendio pignorato e non ancora interamente saldato.

Dichiari infine la sospensione della decorrenza degli interessi legali e/o convenzionali.

In via istruttoria, si allega la documentazione di cui all'art. 9 commi 2 e 3, l.3/12, nonchè quelli di cui alla precedente narrativa e segnatamente:

1. Relazione OCC, Avv. Emanuela Timperi attestante la fattibilità del piano;
2. Elenco creditori con l'indicazione delle somme dovute;
3. Elenco dei beni della ricorrente;
4. Elenco atti di disposizione compiuti negli ultimi 5 anni/dichiarazione assenza;
5. Dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
6. Certificato di stato di famiglia;
7. Elenco spese necessarie al sostentamento dei ricorrenti e tabella censimento Istat.

Con espressa riserva di apportare modifiche e/o integrazioni alla proposta di accordo, entro il termine di cui all'art. 9 comma 3-ter L.3/12, che il Giudice riterrà di voler eventualmente concedere nonché con espressa riserva, ove la proposta di accordo non venisse accolta dai creditori, di chiedere, previa integrazione dell'attestazione di fattibilità dell'occ, la conversione della presente procedura in di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento in procedura di liquidazione del patrimonio ex art 14 ter l.3/12.

Con salvezza di ogni diritto.

Roma, 3 luglio 2018

Avv. Beatrice Aureli

Avv. Agnese Casalaina



